

STATUTO ASSOCIAZIONE CARNIX PROJECT

ADEGUAMENTO FEBBRAIO 2026

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

1. È costituita nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'associazione di promozione sociale A.P.S. CARNIX PROJECT (l'indicazione A.P.S. potrà essere utilizzata solo ai sensi del D. Lgs. 117/2017) .
2. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
3. L'associazione ha sede legale in via Linussio, 1/A nel comune di 33028 Tolmezzo (UD).
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono come definiti dal comma i) dell'art.5 del D. Lsg. 117/2017 "l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale."
3. Le attività di cui al comma precedente, volte a perseguire i seguenti scopi, sono realizzate a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante:
 - a. Promozione della cultura locale e delle tradizioni: organizzazione di rassegne musicali, teatrali e manifestazioni artistiche finalizzate alla salvaguardia e alla trasmissione della storia e delle usanze del territorio con particolare riferimento a quello della regione Friuli Venezia Giulia;
 - b. Aggregazione sociale e intergenerazionale: gestione di attività ricreative, di intrattenimento e del tempo libero intese come strumento per favorire dialogo tra diverse generazioni;
 - c. Promozione del territorio e turismo sociale: organizzazione di itinerari turistici ed esperienziali nonché iniziative di valorizzazione del territorio per favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico locale, promuovendo un turismo sostenibile e accessibile;
 - d. Formazione e diffusione culturale: realizzazione di congressi, corsi di formazione nel campo artistico e ricreativo e attività editoriali volti ad accrescere le competenze dei soci e dei cittadini e a diffondere la cultura della solidarietà;
 - e. Promozione della cultura musicale contemporanea: organizzazione di concerti, festival e performance artistiche con il coinvolgimento di DJ, produttori e artisti del panorama moderno

sia locale che nazionale o internazionale; tali eventi sono concepiti come spazi di espressione per le nuove generazioni, finalizzati a creare momenti di intrattenimento sano e inclusivo che rendano il territorio attrattivo e dinamico;

- f. Marketing territoriale e rigenerazione sociale: realizzazione di eventi musicali in luoghi non convenzionali o aree da rivitalizzare, al fine di promuovere un'immagine moderna dei luoghi capace di dialogare con un target di visitatori e residenti giovane, dinamico e propenso alla partecipazione attiva.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione di promozione sociale opera all'interno del territorio italiano

ARTICOLO 3 – SOCI

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3. È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo
5. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati oppure il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato il quale può entro 15 giorni porre ricorso al rigetto inoltrando la richiesta all'Assemblea. Questa dovrà riunirsi entro 30 giorni per deliberare in tal senso e, entro 45 giorni dal ricevimento delle osservazioni del socio fornire motivata risposta scritta.
6. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
7. I soci hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione; votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa.

8. I soci hanno il dovere di versare, se prevista, la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'ammontare della quota associativa che è annuale, non frazionabile e non ripetibile è stabilito dal Consiglio Direttivo.
9. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa
10. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
11. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione con voto di maggioranza del Consiglio Direttivo. All'associato viene data comunicazione scritta (lettera o mail) dell'esclusione dall'associazione entro 30 giorni dalla deliberazione. L'associato ha 15 giorni di tempo per porre ricorso alla decisione all'Assemblea, la quale agirà come da art. 3 comma 5 del presente statuto.
12. I soci dimissionari o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi o delle quote associative versate.

ARTICOLO 4 – VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
2. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 5 – ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, e nei casi previsti l'organo di controllo e l'organo di revisione
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ARTICOLO 6 – L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto (email o lettera) da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati, su richiesta del presidente o dell'unanimità degli altri membri del Consiglio direttivo.
4. L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario della seduta e sottoscritto dal presidente.
6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
7. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.
8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.
9. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto. Essa è regolarmente costituita con la presenza di due terzi dei soci e con decisioni deliberate a maggioranza dei presenti.
10. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio. In tali circostanze fermo restando la presenza di due terzi dei soci, le decisioni vengono deliberate col voto favorevole di tre quarti degli associati.

ARTICOLO 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti che rivestono le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti e i consiglieri possono anche essere presenti per delega anche verso altri componenti del consiglio stesso.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione, attua le deliberazioni dell'assemblea, valida il bilancio di esercizio predisposto dal segretario e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le

attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, delibera l'ingresso e l'esclusione dei soci, e in caso di ricorsi, disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei soci.
2. Il Presidente convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
3. Il presidente è a capo del personale.
4. In caso di necessità o urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica alla prima riunione utile
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione le relative competenze sono svolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 9 – IL SEGRETARIO

1. Il segretario coadiuva il Presidente nella gestione contabile dell'Associazione
2. Il segretario ha il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri dei soci e dei libri contabili.
3. Il segretario predispone tutti gli adempimenti per le riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e per l'ingresso e l'esclusione dei soci.

ARTICOLO 10 – ORAGNO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017, l'assemblea nomina l'organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti.
2. L'organo di controllo, anche monocratico vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. L'organo di revisione legale dei conti è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ARTICOLO 11 – RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 12 – BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Segretario e sottoposto al Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Gli associati sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione provvede, qualora il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, alla formazione dei soci organizzando corsi sulla sicurezza.

ARTICOLO 14 – LIBRI SOCI

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del segretario;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del segretario;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del segretario.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 40 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in particolare a quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017.